

2012



CHIESA BEREA

Chiesa Cristiana Evangelica
Indipendente "Berea"

Ente Ecclesiastico

Via della Magliana Nuova 290-294
00146 Roma

[STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO]

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999, registro n. 3 Interno foglio 104, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Chiesa cristiana evangelica indipendente "Berea", con sede in Roma. 00A0237

INDICE

STATUTO DELLA CHIESA **CRISTIANA EVANGELICA INDIPENDENTE “BEREA”** **ENTE ECCLESIASTICO** con sede a Roma in Via della Magliana Nuova 290-294

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Costituzione, Denominazione, Sede, Durata
- Articolo 2: Finalità e mezzi
- Articolo 3: Autonomia della comunità

PARTE II: STRUTTURA DELLA CHIESA

- Articolo 4: Degli Organi comunitari
- Articolo 5: Dei membri della chiesa
- Articolo 6: Dell’Assemblea generale della chiesa
- Articolo 7: Del Consiglio degli Anziani
- Articolo 8: Il Comitato esecutivo
- Articolo 9: Del Segretario e del Tesoriere
- Articolo 10: Della Commissione di revisione

PARTE III: AMMINISTRAZIONE DEI BENI

- Articolo 11: Del Patrimonio e della sua amministrazione
- Articolo 12: Della destinazione dei residui di bilancio
- Articolo 13: Della indisponibilità del patrimonio comunitario

PARTE IV: DI ALCUNI SEGNI E PRASSI COMUNITARI

- Articolo 14: Del Battesimo dei credenti, della Cena del Signore e di altre prassi

PARTE V: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 15
- Articolo 16
- Articolo 17

INDICE

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA INDIPENDENTE “BEREA” ENTE ECCLESIASTICO con sede a Roma in Via della Magliana Nuova 290-294

PARTE I: PATTO E CONFESSIONE DI FEDE

Articolo 1: Patto comune

Articolo 2: Confessione di fede

PARTE II: ORDINAMENTO ECCLESIALE

Articolo 3: Del ministero degli Anziani

Articolo 4: Del ministero dei diaconi

Articolo 5: Del ministero delle diaconesse

Articolo 6: Del ministero dei responsabili di attività specifiche

Articolo 7: Del ministero dei collaboratori volontari

PARTE III: NORME PROCEDURALI DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 8: Diritto alla parola

Articolo 9: Regole relative alle mozioni

Articolo 10: Emendamenti alle mozioni

Articolo 11: Votazioni e loro ordine

STATUTO
DELLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA INDIPENDENTE
“BEREA”
ENTE ECCLESIASTICO
con sede a Roma in Via della Magliana Nuova 290-294

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Costituzione, Denominazione, Sede, Durata)

1.1.Esistente a Roma sin dal 1967 in Via Pozzuoli 9 e dal 1970 in Via Britannia 70/A come ente ecclesiale di fatto, la Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente “Berea” si costituisce col presente Statuto quale Ente ecclesiastico ai sensi della legge 24 Giugno 1929, n.1159 e del R.D. 28 Febbraio 1930, n. 289 , sulla base degli artt. 8, 19 e 20 della Costituzione.

1.2.La sede attuale della Chiesa è a Roma, Via della Magliana Nuova 290-294 (dal 1° Luglio 2011)*. Possono essere istituite diaspore in Roma e in provincia, come pure gemellaggi con Comunità in Italia od all'estero, senza che ciò possa intaccare la natura unitaria della Comunità.

*Il cambio di sede è stato regolarmente comunicato a suo tempo all'ufficio competente del Ministero dell'Interno ed alla Prefettura.

1.3.La durata è illimitata rappresentando la Chiesa il corpo di Cristo, impegnata a proclamare l'Evangelo sino al ritorno del Signore (Matteo 28:18-20).

Articolo 2

(Finalità e mezzi)

2.1.La chiesa, fondata sulla roccia eterna che è Cristo Gesù il Signore, pone come suo scopo principale la missione affidata da Gesù ai Suoi discepoli nel vangelo di Matteo 28:19, 20, mediante:

2.1.1.l'esercizio del culto, secondo gli insegnamenti e gli esempi contenuti nel Nuovo Testamento, nei locali comunitari o dovunque ciò sia appropriato, avendo come obiettivo supremo la glorificazione dell'Eterno e la proclamazione della salvezza e della signoria di Gesù Cristo;

2.1.2.l'insegnamento della dottrina apostolica per l'illuminazione e la salvezza dei non credenti e l'edificazione della Chiesa, secondo l'esempio apostolico, per mezzo di scuole domenicali, corsi per corrispondenza, seminari, convegni, conferenze, Istituti Biblici specializzati, corsi di aggiornamento e di orientamento di ogni livello e grado;

2.1.3.l'evangelizzazione con ogni mezzo utile: riunioni organizzate a questo scopo, visite e studi nelle case, stampati e altri mezzi di mass media, sia localmente che fino alle estremità della terra;

2.1.4.l'ubbidienza ai comandamenti del Signore e degli Apostoli, sia per quanto riguarda il Battesimo e la Cena del Signore sia per il comportamento etico-morale e spirituale dei singoli credenti;

2.1.5.l'espressione dell'amore cristiano sia attraverso la cura reciproca dei singoli credenti, sia attraverso l'assistenza e/o la beneficenza nei confronti dei membri e non, secondo le occasioni offerteci e le nostre possibilità;

2.1.6.l'attività editoriale, ivi incluse la stampa e la diffusione, avente ad oggetto libri, riviste, saggi, opuscoli, volantini, mezzi audiovisivi finalizzati all'insegnamento ed all'approfondimento della conoscenza biblica e all'evangelizzazione;

2.1.7.ogni altro mezzo di propagazione e testimonianza che sia conforme alla nostra confessione di fede, allo Statuto della Comunità e alle leggi dello Stato.

2.2.Da tutte le attività rimane sempre e comunque esclusa ogni e qualsiasi finalità di lucro. Eventuali avanzi di gestione o eccedenze economico-finanziarie verranno reinvestite per il potenziamento delle attività comunitarie, o devolute per la realizzazione degli scopi sopra elencati, secondo quanto meglio specificato nell'art. 11, che tratta dei mezzi finanziari della Chiesa e della loro amministrazione.

Articolo 3

(Autonomia della comunità)

3.1.In virtù della sua autonomia, la Chiesa afferma di essere dal Signore resa capace di governare se stessa mediante la guida dello Spirito Santo (Giovanni 16:13) e nella costante sottomissione e fedeltà alla Parola di Dio. Pertanto essa, sia come Comunità religiosa sia come organismo civile, non è sottoposta gerarchicamente, nella sua missione di testimoniare Cristo ed il Suo Evangelo, ad alcuna altra organizzazione religiosa o civile.

3.2.Pur affermando la sua autonomia la Comunità promuove e mantiene libere e volontarie relazioni con le Chiese evangeliche aventi analoga base dottrinale e gli stessi principi di fede.

3.3.Queste relazioni reciproche potranno essere mantenute e potenziate sino a che non sorgano problemi di incompatibilità con la fedeltà ai principi fondamentali della propria Confessione di fede.

3.4.La Chiesa potrà, pertanto, aderire a comitati, associazioni ed altri organismi ecclesiali aventi finalità coincidenti o analoghe alle proprie e comunque non contrastanti con i suddetti principi della confessione di fede.

PARTE II

STRUTTURA DELLA CHIESA

Articolo 4

(Degli Organi comunitari)

4.1. Gli Organi della comunità sono i seguenti:

4.1.1. l'Assemblea generale dei membri della Chiesa (Art. 6);

4.1.2. il Consiglio degli Anziani (Art. 7);

4.1.3. il Comitato esecutivo (Art. 8);

4.1.4. la Commissione di revisione (Art. 10);

4.1.5. il Segretario e Rappresentante legale (Art. 9);

4.1.6. il Tesoriere-economista (Art. 9).

4.2. In base al principio biblico del sacerdozio universale di tutti i credenti e della loro pari dignità e responsabilità, l'attribuzione dei compiti e funzioni, in ordine ai servizi e attività comunitarie, prescinde, nei limiti previsti dalla Sacra Scrittura, dal sesso, dalla razza, dalle condizioni sociali dei membri incaricati.

4.3. Per motivi di prudenza e di chiarezza, nessun Organo collegiale sarà composto in maggioranza da membri della stessa famiglia (parenti di primo grado).

4.4. Il servizio di ogni membro della Chiesa, eletto ad un incarico all'interno della Chiesa stessa, è reso gratuitamente e si esplica al di fuori di ogni rapporto di lavoro retribuito, sia dipendente che autonomo. Competono esclusivamente, in base a delibere del Consiglio degli Anziani, gli eventuali rimborsi delle spese sostenute per attività derivanti dal particolare ufficio svolto.

Articolo 5

(Dei Membri della Chiesa)

5.1. I requisiti per diventare membri della Chiesa sono i seguenti:

5.1.1. avere espresso chiara e pubblica professione di fede in Gesù Cristo come Salvatore e Signore (Romani 10:9-10; Filippesi 2:11);

5.1.2. essere stati battezzati per immersione come testimonianza della conversione e della nuova vita in Cristo (Atti 2:38-41);

5.1.3. aver dato prova di camminare in novità di vita (Romani 6; Colossesi 3) anche partecipando attivamente alla vita comunitaria;

5.1.4. dichiararsi d'accordo con i principi, le norme e le pratiche facenti parte del presente Statuto e con la confessione di fede della Chiesa.

5.2.I candidati a divenire membri effettivi della Chiesa presenteranno per iscritto su apposito modulo la richiesta di ammissione e, successivamente, si incontreranno con almeno due membri del Consiglio degli Anziani, i quali esamineranno i loro requisiti e riferiranno a tutto il Consiglio degli Anziani le proprie valutazioni al riguardo.

I nomi dei candidati accettati dal Consiglio degli Anziani quali possibili membri saranno annunziati pubblicamente in una riunione domenicale. Inoltre, gli stessi nomi saranno esposti per tre domeniche consecutive nella bacheca interna. Al termine di questo periodo, se nessun membro effettivo avrà espresso al Consiglio degli Anziani eventuali obiezioni circostanziate, i candidati diverranno automaticamente membri effettivi.

5.3.A coloro che provengono da altre Chiese evangeliche e desiderano diventare membri effettivi o associati, oltre al modulo di richiesta, il Consiglio degli Anziani richiederà una lettera di presentazione della Chiesa di provenienza, attestante: la loro avvenuta professione di fede; se hanno ricevuto il battesimo per immersione e la eventuale condizione di membro sottoposto a provvedimento disciplinare. Il Consiglio degli Anziani procederà come al paragrafo 5.2.

5.4. Classi di Membri:

5.4.1. Membri Effettivi:

5.4.1.1. Sono coloro che sono stati dichiarati tali secondo il procedimento indicato nei commi 5.1., 5.2. e 5.3. e che hanno compiuto 16 anni di età.

5.4.1.2. Hanno diritto di voto se hanno compiuto 18 anni d'età. In qualsiasi momento essi potranno far richiesta di una lettera di presentazione presso altre Chiese che si riconoscono nello stesso spirito e con le medesime convinzioni dottrinali, o di una lettera di trasferimento presso una simile Chiesa.

5.4.2. Membri Inattivi:

5.4.2.1. I membri che non frequentano le riunioni comunitarie per un termine di quattro mesi senza una ragione legittima riconosciuta dal Consiglio degli Anziani saranno, previo colloquio con il Consiglio stesso, quando possibile, transitati nell'elenco inattivo e perderanno così il loro diritto di votare e di ricoprire delle cariche nella Chiesa.

5.4.2.2. I membri che continueranno a rimanere nell'elenco inattivo per almeno un anno, potranno essere tolti anche da questo elenco, previa la procedura indicata nel comma 5.6.5.

5.4.2.3. Anche in questo caso, dietro richiesta dei membri inattivi, una lettera di presentazione (individuale) indicante la loro relazione con la Chiesa, potrà essere inviata a Chiese che si riuniscono nello stesso spirito e con le medesime convinzioni dottrinali, qualora essi ne volessero divenire membri o avere comunione con le stesse.

5.4.2.4. Chi sarà cancellato dall'elenco dei membri effettivi potrà essere reinserito nell'elenco stesso dopo un colloquio con il Consiglio degli Anziani e con l'assenso dei membri effettivi, secondo il comma 5.2.

5.4.3. Membri Associati:

5.4.3.1. Sono considerati membri associati coloro che possiedono tutti i requisiti dei membri effettivi, ma, in quanto membri di un'altra Comunità fuori Roma, non possono esserlo nella nostra.

5.4.3.2. Questa posizione sarà assunta su richiesta degli interessati, in seguito a colloquio con il Consiglio degli Anziani, secondo le procedure dell'articolo 5.3.

5.4.3.3.1 I membri associati hanno gli stessi diritti dei membri effettivi, ad eccezione del diritto di voto e di ricoprire uffici permanenti nella chiesa.

5.4.3.4. Sono considerati membri associati anche quei membri effettivi che risiedono temporaneamente in luogo cittadino diverso da quello della Chiesa locale di appartenenza e che quindi non possono essere regolarmente presenti alle attività di detta Chiesa.

5.5. Prerogative e doveri dei membri:

5.5.1. Ogni membro della Chiesa ha il privilegio e la gioia di partecipare attivamente ai culti ed a tutte le altre attività ecclesiali che testimoniano della presenza della Comunità nel contesto sociale in cui il Signore l'ha posta. Nell'amore reciproco, nella comunione, nella solidarietà, nel servizio, egli deve impegnarsi fedelmente per il continuo sviluppo dell'opera missionaria della Comunità, sostenendola con la preghiera, la propria attività personale, il doveroso contributo alle necessità finanziarie.

5.5.2. Ai fini del più opportuno coordinamento, ogni attività continuativa che coinvolga in qualche modo altri membri della Comunità dovrà essere preventivamente concertata con il Consiglio degli Anziani.

5.6. La Disciplina dei Membri:

5.6.1. La disciplina relativa all'osservanza dello Statuto è compito del Pastore e degli Anziani che la esercitano per conto della Chiesa, in primo luogo, con la riprovazione in spirito di amore e di riconciliazione (Matteo 18:15-17; 1Timoteo 5:20; 2Timoteo 4:2; Tito 2:15). In questo contesto il Consiglio degli Anziani ha la facoltà di esonerare da eventuali incarichi il membro oggetto della riprovazione informandone la Chiesa e provvedendo all'eventuale sostituzione fino alla prossima riunione dell'Assemblea generale.

5.6.2. Qualora la riprovazione non procuri i risultati desiderati, possono seguire la sospensione dalla qualità di membro per un periodo da tre a sei mesi e, nel persistere della condotta riprovevole, la cancellazione dall'elenco dei membri.

5.6.3. La sospensione fa seguito a una o più delle seguenti condizioni: una condotta non esemplare secondo l'insegnamento biblico, sia dentro che fuori della Comunità, collegata ad una testimonianza indegna di un credente in Cristo; la professione di dottrine diverse o contrarie a quelle professate dalla Chiesa stessa; il rifiuto di sottomettersi alla riprovazione o alla disciplina della Chiesa.

5.6.4. La cancellazione dall'elenco dei membri segue alla sospensione quando le cause della sospensione persistono e dimostrano la rottura della comunione spirituale che è la base del rapporto comunitario, malgrado i tentativi della Chiesa di ristabilire la comunione stessa.

5.6.5. I provvedimenti di sospensione e di cancellazione vengono adottati dal Consiglio degli Anziani, dopo che i fatti siano stati accuratamente stabiliti, che sia stata data al membro la possibilità di spiegare la propria posizione al Consiglio, e che siano stati fatti i passi stabiliti dalla Bibbia per il recupero del credente assente sotto disciplina. Ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione sarà comunicato ai membri effettivi della Chiesa in una riunione domenicale, indicandone la motivazione.

5.6.6. Nessun membro sarà cancellato dall'elenco finché, non sia stato fatto di tutto, comprese, quando siano materialmente possibili, delle visite personali, per riportarlo in comunione con Cristo e con la Chiesa.

5.7. Congedo dei Membri:

5.7.1. Una lettera di presentazione o di trasferimento o di congedo volontario sarà rilasciata dal Consiglio degli Anziani a qualsiasi membro effettivo dietro richiesta scritta del membro interessato.

5.7.2. Una lettera di congedo sarà comunque mandata al membro cancellato dal registro per provvedimento disciplinare secondo le indicazioni precedenti. Essa sarà spedita al suo ultimo indirizzo conosciuto.

Articolo 6

(Dell'Assemblea generale dei membri della Chiesa)

6.1. Sulla base del Nuovo Testamento, la Chiesa ritiene di essere un'espressione locale del corpo di Cristo, di avere al suo interno tutti i doni che il Signore ha promesso per la protezione e il progresso della Chiesa, e perciò di essere capace di svolgere il mandato divino sotto la signoria di Cristo, sotto la guida dello Spirito Santo e in accordo con i principi e gli insegnamenti a riguardo rivelati nella Sacra Bibbia.

Con tale certezza, la Chiesa si riunisce in Assemblea generale per ricercare, studiare e promuovere le migliori condizioni per esprimere la propria testimonianza evangelica, e per garantire il buon funzionamento dell'amministrazione dell'Ente e delle varie attività comunitarie. Perciò le delibere dell'Assemblea generale sono l'autorità prima e finale per tutto ciò che riguarda la vita della Comunità. La Chiesa riconosce, comunque, che l'espressione di questa autorità è vincolata: dalla sua continua sottomissione alla Parola di Dio; dalle funzioni, responsabilità e compiti assegnati dall'Assemblea generale agli Organi da essa stabiliti e dalle norme da essa stessa espresse.

6.2. L'Assemblea generale, cioè l'insieme dei membri effettivi della Chiesa, deve essere convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno entro il mese di marzo; in seduta straordinaria tutte le volte che fatti, situazioni, argomenti, programmi, per la loro importanza e/o urgenza ne giustifichino una più sollecita convocazione.

6.2.1. L'Assemblea generale in seduta ordinaria è convocata dal Consiglio degli Anziani.

6.2.2. La convocazione dell'Assemblea generale in seduta straordinaria, oltre che dal Consiglio degli Anziani, può essere promossa da uno o più dei seguenti Organi o interessati:

- 6.2.2.1.** dal pastore unitamente ad almeno un altro membro del Consiglio degli Anziani;
- 6.2.2.2.** dal Tesoriere o dal Rappresentante legale congiuntamente a due membri del Consiglio degli Anziani;
- 6.2.2.3.** da almeno un quarto dei membri della Chiesa; in tal caso l'avviso è firmato dai tre membri più anziani per data di iscrizione nel registro dei membri.
- 6.3.** L'avviso di convocazione deve contenere: la data, il luogo, l'orario della prima convocazione e quello dell'eventuale seconda, l'ordine del giorno inteso come elencazione degli argomenti da discutere. La seconda convocazione, se nello stesso giorno, deve avere luogo non prima di un'ora dalla prima.
- 6.3.1.1.** L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicato verbalmente e affisso nei locali della Comunità due domeniche prima della data fissata per la seduta.
- 6.3.2.** Se la convocazione riguarda l'Assemblea straordinaria, il termine per l'annuncio della stessa può essere ridotto ad una settimana purché, includa una domenica.
- 6.4.** L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando rispondono all'appello almeno la metà più uno dei membri effettivi aventi diritto di voto.
L'Assemblea non validamente costituita dopo la seconda convocazione, può essere riconvocata non prima che siano trascorsi dieci giorni.
- 6.5.** Ai fini del computo dei membri presenti in assemblea, sono esclusi:
- 6.5.1.** i membri sospesi ai sensi degli artt. 5.6.2. e 5.6.3.
- 6.5.2.** i membri per i quali è pendente il procedimento di cancellazione;
- 6.5.3.** i membri associati.
- 6.5.4.** nel calcolo dei membri con diritto di voto, non saranno inclusi nel totale quei membri che non possono frequentare le riunioni per ragioni di salute, o, quei membri effettivi che sono fisicamente assenti da Roma alla data dell'assemblea e ne hanno informato il Consiglio degli Anziani.
- 6.6.** Considerata la responsabilità diretta e personale che il credente deve avere nella vita della Comunità, non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle assemblee.
- 6.7.** L'Assemblea, prima del suo inizio, sarà preceduta da un tempo di preghiera e di meditazione biblica e sarà aperta, prima dell'insediamento del Seggio, dal pastore o, in sua assenza, su incarico del Consiglio degli Anziani, da un Anziano o Diacono.
- 6.8.** Il Seggio assembleare è composto:
- 6.8.1.** dal presidente, nella persona del Pastore o di altro Anziano nominato dal Consiglio degli Anziani, che assume la direzione dei lavori assembleari dal suo insediamento sino alla dichiarazione di chiusura dei lavori;
- 6.8.2.** da un altro Anziano che coadiuva il presidente nelle sue funzioni e, occorrendo, lo sostituisce.
- 6.8.3.** da un secondo membro di chiesa con funzioni di segretario per la stesura del verbale.

6.9.Le candidature per il Seggio assembleare sono proposte dal presidente. Le stesse vengono votate a maggioranza semplice e per alzata di mano.

6.10.Per tutte le procedure relative alla conduzione dei lavori assembleari valgono le norme specifiche approvate dall'Assemblea generale.

6.11.Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza semplice dei membri presenti (metà più uno dei voti espressi) per l'approvazione dei bilanci, dei rendiconti annuali e per gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti tutti i settori della vita comunitaria; nei seguenti casi occorre invece una maggioranza qualificata calcolata in base ai membri presenti all'inizio della seduta:

6.11.1.maggioranza dei 3/4 dei votanti:

6.11.1.1.per il riconoscimento e quindi l'elezione o la conferma del ministero degli Anziani;

6.11.1.2.per l'approvazione e le modifiche o integrazioni dello Statuto e del Regolamento interno della Comunità;

6.11.2.maggioranza dei 2/3 dei votanti:

6.11.2.1.per il riconoscimento e/o la conferma del ministero dei Diaconi;

6.11.2.2.per l'elezione e la conferma del Segretario-Rappresentante legale, del Tesoriere-economista e dei membri della Commissione di revisione;

6.11.2.3.per il conferimento o la dismissione di incarichi assegnati ai Collaboratori volontari;

6.11.2.4.per l'istituzione o la soppressione di una o più attività comunitarie;

6.11.2.5.per il compimento di atti patrimoniali di straordinaria amministrazione che comportino acquisizione, cessione, permuta di beni mobili e immobili, inclusi i diritti reali sugli stessi, nonché, accettazione di donazioni e lasciti o rinuncia agli stessi.

Articolo 7

(Del Consiglio degli Anziani)

7.1.Il Consiglio degli Anziani è composto da tutti quei fratelli riconosciuti come Anziani dall'Assemblea generale.

Il Consiglio, in attuazione delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea, sovrintende e coordina tutte le attività ed i servizi comunitari.

7.2.È costituito da 3 o più membri e rappresenta il massimo Organo di governo della Chiesa tra una Assemblea ordinaria o straordinaria e la successiva.

Si avvale principalmente del Comitato esecutivo e dei Responsabili delle varie comunitarie, per la concreta realizzazione dei programmi fissati dall'Assemblea per ogni settore della vita comunitaria.

7.3.Ferme restando le funzioni e le responsabilità connesse al ministero spirituale dei singoli Anziani che lo compongono, le attribuzioni e i compiti del Consiglio degli Anziani, quale organo collegiale, sono:

- 7.3.1.** esaminare ed approvare i candidati per il battesimo, e coloro che hanno fatto richiesta di diventare membri effettivi della Chiesa;
- 7.3.2.** stabilire il calendario delle sedute ordinarie; regolamentare, ove ritenuto opportuno, l'ordine delle sedute e dei lavori consiliari;
- 7.3.3.** stabilire il calendario e l'ordine del giorno delle Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, provvedendo agli annunci relativi con le previste modalità;
- 7.3.4.** ricevere ed esaminare le relazioni dei Responsabili delle varie attività specifiche, correlandole eventualmente dei propri pareri ed osservazioni, da sottoporre all'Assemblea generale;
- 7.3.5.** intrattenere e curare i rapporti con l'esterno, nei confronti sia delle Chiese evangeliche, come pure di qualsiasi Ente o Istituzione pubblica o privata, nonché, nei confronti dello Stato e di ogni altro Ente governativo, delegando secondo i casi, un proprio membro (normalmente il Pastore) o il Rappresentante legale;
- 7.3.6.** elaborare e presentare all'Assemblea generale gli adempimenti conseguenti e relativi al presente Statuto e al Regolamento interno, nonché, agli altri eventuali futuri regolamenti comunitari, correlando del proprio parere quelli prodotti o proposti dagli altri Organi della Chiesa;
- 7.3.7.** preparare e presentare all'Assemblea la relazione annuale sulle attività della Comunità. La relazione deve essere sottoscritta anche dal Pastore;
- 7.4.** Il Consiglio degli Anziani è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. È richiesta la speciale maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri:
- 7.4.1.** per le questioni ed i giudizi disciplinari;
- 7.4.2.** per le nomine, le designazioni e le proposte di conferme di sua competenza; per esaminare le eventuali richieste di dimissioni dalle cariche e dai ministeri della Chiesa;
- 7.4.3.** per l'esame e le valutazioni di competenza relativamente ai bilanci e ai rendiconti annuali, per la redazione della relazione generale sulle attività della Comunità e per l'esame della relazione resa dalla commissione di revisione.
- 7.5.** Le sedute sono presiedute dal Pastore o da un Anziano che lo sostituisce e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri presenti. Uno dei membri riceverà l'incarico di segretario per la redazione e la regolare conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio.
- 7.6.** Ad ogni componente del Consiglio degli Anziani è attribuita la qualifica di Ministro di Culto. Tuttavia per esercitarne le prerogative civili riconosciute all'esterno della Comunità, l'Anziano deve essere designato collegialmente dal Consiglio stesso
- 7.7.** La durata iniziale dell'incarico dei componenti del Consiglio degli Anziani è di tre anni, salvo il caso di dimissioni; essi possono essere riconfermati per successivi trienni.

7.8. Anche nell'intento di promuovere il più possibile la responsabile partecipazione dei membri alla vita comunitaria il Consiglio può invitare di volta in volta alle proprie riunioni, quei membri della Comunità in grado di portare un contributo costruttivo su argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8

(Del Comitato esecutivo)

8.1. Il Comitato esecutivo è composto dai Diaconi e dalle Diaconesse nel numero minimo di 5 e comprende il Segretario e il Tesoriere-economista.

8.2. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità connesse al ministero diaconale dei singoli componenti il compito fondamentale del Comitato esecutivo quale Organo collegiale è quello di dare concreta attuazione ai deliberati dell'Assemblea generale e del Consiglio degli Anziani per tutto ciò che concerne lo svolgimento puntuale ed armonico dei vari servizi comunitari.

8.3. Il Comitato esecutivo avrà inoltre i seguenti compiti:

8.3.1. amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente ecclesiastico secondo i bilanci preventivi e consuntivi elaborati di concerto con il Tesoriere ed approvati dall'Assemblea generale; presentare alla stessa Assemblea le relazioni finanziarie accompagnatorie dei bilanci consuntivi;

8.3.2. accettare lasciti e donazioni, provvedere agli acquisti e all'affitto dei beni stabili necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali, previa approvazione dell'Assemblea generale e delegando il Rappresentante legale per tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.

8.4. I singoli Diaconi e Diaconesse e il Comitato esecutivo nel suo insieme possono avvalersi nello svolgimento dei loro molteplici compiti di carattere funzionale e pratico, dell'aiuto e della collaborazione spontanea, anche saltuaria, di credenti i quali, singolarmente o articolati in gruppi di servizio organizzati, si impegnano in varie mansioni e incombenze (servizio alla porta, manutenzione e pulizia dei locali e degli arredi, assistenza, sistemazione della sala per le varie riunioni, preparazione dei cibi e loro distribuzione durante le agapi e i rinfreschi, volantaggio, ecc.) al fine del miglior andamento e funzionamento dei vari settori della vita comunitaria.

8.5. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. È richiesta la maggioranza dei 4/5 per deliberare sulle erogazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione (Art. 11.3.)

8.6. Le sedute sono presiedute da un membro del Comitato designato di volta in volta dagli stessi membri e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri presenti. Il Segretario, o un suo delegato, redige il verbale e ne cura la conservazione, dandogli numerazione progressiva.

8.7. Il verbale, dopo la sua lettura, viene sottoscritto dal segretario rogante e dal presidente della seduta. I verbali delle sedute sono dichiarati riservati e come tali vengono archiviati dal Segretario e tenuti a disposizione del Consiglio degli Anziani e dell'Assemblea.

8.8.La durata iniziale dell'incarico dei componenti del Comitato esecutivo è di tre anni; essi possono essere riconfermati per successivi trienni, salvo il caso di dimissioni.

Articolo 9

(Del Segretario e del Tesoriere)

9.1.Il Segretario e il Tesoriere, scelti tra i Diaconi, sono eletti dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio degli Anziani, con l'approvazione di almeno 2/3 dei votanti. Durano in carica tre anni e possono essere confermati per periodi successivi.

9.2.1.Il Segretario:

9.2.2.è il responsabile della segreteria della Comunità e di tutto ciò di cui viene incaricato dal Consiglio degli Anziani; si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza;

9.2.3.tiene aggiornati e custodisce i registri anagrafici della comunità (iscrizioni, cancellazioni, battesimi, matrimoni, funerali ed altro);

9.2.4.custodisce e conserva in modo ordinato i verbali dell'Assemblea generale dei membri della Chiesa insieme agli eventuali documenti allegati;

9.2.5.oltre agli incartamenti del Comitato esecutivo, custodisce e conserva in modo ordinato tutti gli altri documenti, atti ed incartamenti della Chiesa che gli vengono consegnati a questo scopo dal Consiglio degli Anziani;

9.2.6.cura l'aggiornamento e la razionale conservazione dell'archivio storico della Comunità;

9.2.7.Il Segretario può affiancarsi altri membri della comunità che siano competenti, in accordo con il Consiglio degli Anziani, allo scopo di delegare e facilitare lo svolgimento dei compiti relativi al suo lavoro.

9.2.8.Al Segretario è attribuita la carica di Rappresentante legale e in tale veste:

9.2.8.1.rappresenta legalmente l'Ente ecclesiastico di fronte ai terzi, di fronte allo Stato, alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni ed a tutti gli Enti amministrativi territoriali sia pubblici che privati, alle Associazioni e alle Società. Egli lo rappresenta anche in giudizio davanti a qualsiasi giurisdizione civile o amministrativa;

9.2.8.2.ha facoltà di rappresentanza limitatamente a quanto espressamente previsto in questo Statuto e nelle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio degli Anziani;

9.2.8.3.per la stipula e la firma di atti amministrativi di particolare rilevanza, che incidono sul patrimonio dell'Associazione (es. acquisizione o cessione di immobili, autoveicoli e altri beni mobili oltre un valore stabilito dall'Assemblea), egli ha bisogno di una delibera dell'Assemblea che specificatamente autorizzi l'atto in questione.

9.2.9.In caso di impedimento, assenza prolungata o dimissioni, il Segretario viene sostituito a tutti gli effetti dal Tesoriere o da un altro membro designato dal Consiglio degli Anziani, fino alla più vicina Assemblea generale, in occasione della quale sarà eletto un nuovo Segretario secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo.

9.3. Il Tesoriere-economista:

9.3.1. Il Tesoriere-economista provvede alla tenuta della contabilità generale e a tutti gli adempimenti ad essa connessi, inclusi quelli di natura tributaria, previsti dalla legge per gli Enti ecclesiastici e comunque per gli Enti non commerciali.

9.3.2. Il Tesoriere compie tutti gli atti di gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie in esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo. Per gli atti urgenti che comportino erogazione nei limiti dell'ordinaria amministrazione e sono privi di delibera, egli deve preventivamente chiedere la relativa autorizzazione a due altri membri del Comitato esecutivo ed ottenerne la ratifica nella prima riunione del Comitato esecutivo.

9.3.3. Il Tesoriere è responsabile dell'ordinata tenuta dell'archivio relativo a tutti gli atti di sua competenza al quale possono avere accesso i membri del Consiglio degli Anziani, del Comitato esecutivo e i revisori.

9.3.4. Il Tesoriere, o, in caso di assenza sua, un sostituto incaricato da lui fra gli altri Diaconi, provvederà al termine delle riunioni, al prelievo delle offerte in denaro dalla cassetta predisposta appositamente, a registrare gli importi sul relativo modulo e, successivamente, a contabilizzarli.

In questa operazione, il Tesoriere o il suo sostituto, dovrà comunque essere coadiuvato da due membri effettivi che controfirmeranno il modulo.

Lo stesso modulo dovrà essere allegato al registro di contabilità.

9.3.5. Per seguire l'andamento dell'esercizio finanziario in corso, il Tesoriere redige quadrimestralmente un rendiconto e lo presenta al Comitato esecutivo e al Consiglio degli Anziani per la successiva comunicazione alla Chiesa.

9.3.6. Il Tesoriere, al 31 dicembre di ogni anno, provvede alla chiusura della contabilità generale e, nel successivo mese di gennaio, cura la redazione del bilancio consuntivo.

9.3.7. In caso di impedimento, assenza prolungata o dimissioni, il Tesoriere viene sostituito dal Segretario o da un altro membro designato dal Consiglio degli Anziani, fino alla più vicina Assemblea generale, in occasione della quale sarà eletto un nuovo Tesoriere secondo le modalità indicate al comma 1.

9.4. Anche il servizio di Segretario e il servizio di Tesoriere sono resi gratuitamente secondo quanto riportato nell'art. 4.4.

9.5. Sono applicabili ad entrambi le disposizioni relative alle diverse ipotesi di conferma o di decadenza dall'ufficio previste dal presente statuto per gli Anziani e i Diaconi.

Articolo 10

(Della Commissione di revisione)

10.1. L'Assemblea generale nomina i tre componenti della Commissione di revisione su proposta del Consiglio degli Anziani con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata di 2/3 dei membri votanti presenti al principio della seduta.

10.2. La Commissione ha il compito di controllare in qualsiasi momento lo ritenga opportuno la regolarità dei movimenti finanziari e delle variazioni patrimoniali dell'Ente nonché, di verificare la conformità degli atti amministrativi alle deliberazioni dell'Assemblea generale, alle norme del presente Statuto e alle leggi civili ove applicabili.

Il controllo economico-finanziario si estende alla contabilità delle varie attività comunitarie aventi o non aventi gestione autonoma di fondi di dotazione.

10.3. La Commissione redige, a sua insindacabile discrezionalità, relazioni sull'andamento dell'amministrazione e della tesoreria, nonché, sugli eventuali atti del Comitato esecutivo ritenuti non conformi allo Statuto. Redige, inoltre, la relazione annuale dopo l'esame del bilancio consuntivo che il Comitato esecutivo mette a sua disposizione unitamente a tutta la documentazione giustificativa dei movimenti contabili e delle più importanti delibere.

La relazione annuale è indirizzata all'Assemblea generale e consegnata preventivamente al Consiglio degli Anziani che la potrà corredare di proprie considerazioni.

10.4. Sulla base delle deliberazioni, delle scritture contabili e di ogni altra documentazione ufficiale reperita, la Commissione ha l'obbligo di contestare al Comitato esecutivo eventuali irregolarità e/o abusi indicando sia i responsabili che le misure più opportune per il ripristino della regolare condotta. Il verbale contestazione e le considerazioni eventuali del Comitato esecutivo dovranno far parte della documentazione che la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio degli Anziani ed eventualmente resa nota alla prima Assemblea generale.

10.5. Nel caso invece di comprovate gravi irregolarità e/o abusi, la Commissione formula con immediatezza la contestazione al Comitato esecutivo e ne informa il Consiglio degli Anziani per l'eventuale convocazione d'urgenza dell'Assemblea straordinaria. Nel frattempo il Consiglio degli Anziani può sospendere cautelativamente l'Organo interessato.

10.6. La Commissione delibera a maggioranza. Dura in carica due anni e può essere riconfermata per ulteriori due bienni con le stesse modalità di cui al punto 1 del presente articolo. I componenti della Commissione non possono essere parenti in primo grado o coniugi dei membri del Comitato esecutivo.

10.7. È ammessa la consulenza di un esperto nelle materie finanziarie e contabili esterno alla Comunità al quale verrà corrisposto il dovuto compenso e l'eventuale rimborso delle spese.

PARTE III

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Articolo 11

(Del Patrimonio e della sua amministrazione)

11.1. Premesso che la Chiesa per la grazia di Dio e per l'impegno di fede è autonoma anche per quanto riguarda l'autogoverno finanziario, si precisa che il patrimonio che la Chiesa potrà acquisire nel tempo è costituito:

11.1.1. dai beni immobili che per donazione, lasciti, offerte, acquisti o comunque, vengano acquisiti dalla Chiesa in proprietà, in usufrutto o in altro diritto reale di godimento oppure in comodato, subordinatamente agli adempimenti che la legge prevede per tali casi da parte delle persone giuridiche e degli Enti ecclesiastici;

11.1.2. dalle rendite patrimoniali eventualmente prodotte dai predetti beni;

11.1.3. dai beni mobili, anche registrati, posseduti e che provengono nei modi di cui al precedente comma 11.1.1.;

11.1.4. da tutte le disponibilità finanziarie come: denaro, mezzi rappresentativi del denaro, titoli di ogni genere, pubblici e privati, fondi comuni, diritti, interessi e simili, da chiunque e comunque provenienti legalmente;

11.1.5. dalle eventuali eccedenze annue delle entrate rispetto alle spese erogate, fatte salve quelle eccedenze destinate dalla Assemblea generale alla copertura di disavanzi di esercizi precedenti;

11.1.6. dalle offerte volontarie dei membri della Chiesa, sia periodiche che occasionali, raccolte o ricevute durante i culti e tutte le altre attività ecclesiali, come pure al di fuori di tali attività;

11.1.7. dai beni e diritti immateriali come brevetti, licenze, autorizzazioni, diritti d'autore, testate di periodici editi o meno dalla Chiesa;

11.1.8. crediti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca o da garanzia bancaria o assicurativa;

11.1.9. ogni altro bene o diritto non elencato nei precedenti commi che venga acquisito o aggiunto al patrimonio della Chiesa.

11.2. Le disponibilità finanziarie sono custodite in conti bancari e postali intestati alla Chiesa.

11.3. Tutti gli atti della gestione economica e finanziaria del patrimonio comunitario, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, sono deliberati dal Comitato esecutivo in aderenza alle delibere dell'Assemblea generale e/o del Consiglio degli Anziani.

Le erogazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione sono deliberate con la presenza dei quattro quinti dei suoi componenti effettivi.

11.4. Al termine di ogni esercizio finanziario deve essere aggiornato l'inventario generale dei beni tenuto dal Tesoriere e sottoposto al visto della Commissione di revisione prima dell'Assemblea generale.

11.5. Il patrimonio iniziale dell'Ente ecclesiastico (liquidità e portafogli titoli) è pari a L.285.638.969 (duecentoottantacinquemilioneisecentotrentottomilanovecentosessantannove) quale risulta dallo stato patrimoniale dell'Ente stesso alla data del 31.12.1995 (punti 4,5,6 e 7 dell'attivo, dedotto il passivo).

11.6. Il Tesoriere ed il Segretario hanno la firma disgiunta per tutte le operazioni bancarie e/o postali, compresi i prelievi, i versamenti, i giroconti, le operazioni in valuta e qualsiasi altra operazione, nessuna esclusa, correlata alle finalità istituzionali. Ogni variazione nominativa degli Organi predetti dovrà essere tempestivamente notificata alla Banca e alla Posta con le quali la Chiesa tiene i rapporti, mediante copia del Verbale assembleare che sancisce tale variazione.

11.7. Per i prelievi eccedenti il massimale stabilito annualmente dal Comitato esecutivo per gli atti di ordinaria amministrazione, il Tesoriere o il Segretario necessitano della preventiva delibera del Comitato stesso, eventualmente convocato d'urgenza.

11.8. Al 31 dicembre di ogni anno il Tesoriere-economista, come già detto, procede alla chiusura della contabilità generale e nel successivo mese di gennaio cura la redazione del bilancio consuntivo, allegandovi tutta la documentazione giustificativa, i documenti relativi e tutte le delibere pertinenti e consegna il tutto alla Commissione di revisione.

11.9. Il Comitato esecutivo redige e trasmette al Consiglio degli Anziani la proposta di bilancio preventivo, accompagnata dalla relazione esplicativa, entro il 20 febbraio.

11.10. Entro la stessa data, la Commissione di revisione, ultimato l'esame revisionale, redige la sua relazione e restituisce tutti gli atti al Consiglio degli Anziani.

11.11. Entro la fine di febbraio il Consiglio degli Anziani prepara la relazione generale sull'andamento di tutte le attività comunitarie dell'anno precedente alla quale unisce i bilanci e i relativi atti e documenti da presentare all'Assemblea generale ordinaria.

11.12. L'approvazione assembleare del bilancio preventivo comporta l'autorizzazione al Comitato esecutivo di erogare le spese ivi indicate e al Tesoriere-economista di raccogliere le entrate preventivate. Le variazioni al bilancio preventivo, motivate dalla necessità e dall'urgenza, oltre ad essere deliberate con la composizione del Comitato esecutivo prevista dal precedente comma 3, devono essere ratificate dalla più vicina Assemblea generale.

Articolo 12

(Della Destinazione dei residui di bilancio)

12.1. Gli eventuali residui di bilancio o comunque derivanti dalla gestione del patrimonio comunitario dovranno essere devoluti esclusivamente al raggiungimento delle finalità comunitarie indicate dal

presente Statuto, ad esclusione di quelli destinati dall'Assemblea generale alla copertura di disavanzi di esercizi precedenti.

12.2. Nessuna parte dei residui potrà mai essere destinata o distribuita, direttamente o indirettamente, ai membri della Comunità.

Articolo 13

(Della Indisponibilità del patrimonio comunitario)

I membri della Chiesa, compresi i membri sospesi o cancellati, nonché, quelli trasferiti ad altre Chiese n, i loro eredi ed aventi causa, non potranno mai reclamare la restituzione delle offerte e/o delle donazioni fatte alla Chiesa, di qualunque natura esse siano. Parimenti essi non potranno vantare alcun diritto, immobiliare o mobiliare, sui beni patrimoniali della Chiesa.

PARTE IV

DI ALCUNI SEGNI E PRASSI COMUNITARI

Articolo 14

(Del Battesimo dei credenti, della Cena del Signore e di altre prassi)

14.1. Allo scopo di camminare e crescere uniti nell'amore del Signore, per conseguire un progresso ed un'espansione della Chiesa e per mantenere un alto livello di vita spirituale, la Chiesa manterrà, almeno: **1) il culto di adorazione domenicale**, **2) riunioni di preghiera e di studio biblico settimanali** in una o più località nella città, secondo il bisogno, **3) l'istruzione regolare** dei bambini, dei giovani e degli adulti.

14.2. Il Battesimo:

14.2.1. In base all'insegnamento neotestamentario, ribadito nella confessione di fede, il battesimo è amministrato dal Pastore o da un Anziano, delegato dal Consiglio degli Anziani, per "immersione", ai credenti che hanno confessato la loro personale fede in Gesù Cristo quale loro Salvatore e Signore impegnandosi a camminare in novità di vita e ad entrare pienamente nella vita della Chiesa.

14.2.2. Dopo un corso fondamentale di istruzione teologica e pratica impartito da uno degli Anziani della Comunità, il Consiglio degli Anziani (formato in questo caso da almeno due membri) incontrerà per un colloquio il candidato che vuole battezzarsi.

14.2.3. Il Consiglio degli Anziani può rinviare o rifiutare il battesimo fin quando seri motivi etici e dottrinali, comunicati personalmente al candidato, lo giustificano.

14.2.4. I neo battezzati saranno incoraggiati a divenire membri effettivi al più presto possibile.

14.3. La Cena del Signore:

14.3.1. In conformità all'insegnamento neotestamentario e alla Confessione di fede della Chiesa, la Cena del Signore è amministrata dal Pastore o da un altro Anziano o da un membro delegato dal Consiglio degli Anziani.

Sono invitati a partecipare tutti i credenti anche se non membri della Comunità locale, che hanno confessato Gesù Cristo essere il loro Salvatore e Signore e che vivono in comunione col Signore e con altri credenti ed intendono partecipare alla Mensa in memoria del Suo sacrificio espiatorio.

14.3.2. Colui che presiede alla Cena del Signore, conformemente alle istruzioni del Nuovo Testamento (I Corinzi 11:23-34), avverte i presenti circa la consapevolezza della loro partecipazione al memoriale ed invita tutti coloro che vi prendono parte a ricevere il pane ed il vino.

14.3.3. La Cena del Signore sarà celebrata regolarmente. Dato che essa è la "Tavola del Signore", saranno incoraggiati a partecipare tutti i credenti presenti e che non si trovino sotto l'azione disciplinare della nostra o di altra Chiesa, secondo l'ordine divino: "Provi l'uomo se stesso".

14.4. Si riconosce il valore comunitario, oltre che spirituale, per i credenti, ad avvenimenti come il matrimonio ed i funerali.

14.5. Sarà previsto un programma evangelistico che comprenderà delle riunioni regolari della Chiesa e riunioni speciali organizzate per brevi periodi. Lo scopo dell'evangelizzazione da parte della Chiesa è quello di raggiungere col Vangelo ogni persona possibile, particolarmente nella zona in cui la Chiesa è situata. L'evangelizzazione non sarà però limitata né per quanto riguarda i metodi, né per quanto riguarda la zona.

14.6. Sarà stabilito anche un programma missionario, che comprende la preparazione e l'invio di membri della Chiesa come missionari, la preghiera e le offerte per altri missionari che condividono la nostra Confessione di fede e il nostro desiderio di raggiungere col Vangelo l'uomo che non conosce Dio.

14.7. L'istruzione regolare della chiesa comprenderà la Scuola Domenicale ai vari livelli ed altri programmi che si riconoscono utili per contribuire allo sviluppo spirituale.

PARTE V

NORME FINALI

Articolo 15

15. Quale soggetto ecclesiologico primario e nella veste giuridica di Ente ecclesiastico, la Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente "BEREA" con sede attuale a Roma, via della Magliana Nuova 290-294, nell'essere lealmente impegnata al rispetto dell'ordinamento giuridico italiano, si ritiene destinataria della libertà e dei diritti, in ordine al suo Statuto ed alla sua attività missionaria, sanciti dalla Costituzione. È altresì destinataria di tutte le norme legislative e di quelle amministrative emanate o emanande a favore degli Enti ecclesiastici aventi per finalità il culto, l'istruzione, l'assistenza, la beneficenza e la propagazione della fede.

Articolo 16

16.1. Qualunque proposta di modifica, integrazione o soppressione delle norme del presente Statuto e del Regolamento, di iniziativa comunitaria, deve essere presentata al Consiglio degli Anziani da almeno un quarto dei membri effettivi sei mesi prima delle date fissate per le Assemblee generali ordinarie e cioè entro e non oltre il mese di settembre. Il Consiglio presenta la proposta corredandola di propria relazione all'Assemblea generale.

Il Consiglio degli Anziani ha la facoltà di presentare in qualsiasi momento le proposte di variazioni normative di natura tecnico funzionale, ritenute necessarie.

La deliberazione dell'Assemblea generale che approva le proposte deve ottenere la maggioranza dei 3/4 dei membri aventi diritto di voto presenti all'inizio della seduta.

16.2. L'istituzione, su iniziativa del Collegio degli Anziani, di Organi preposti a nuove attività comunitarie dovrà essere approvata con la maggioranza di cui all'art. 6.11.2. Le attribuzioni ed il funzionamento di tali Organi potranno essere oggetto di regolamentazione separata che, nel caso si ritenesse opportuno, inserirla nel Regolamento comunitario, dovrà ottenere la maggioranza prevista dall'art. 6.11.1.

Articolo 17

L'Ente si estingue per i casi previsti dall'art. 27 del codice civile o per scioglimento deliberato dall'Assemblea con la speciale maggioranza degli 8/10 membri presenti all'inizio della seduta. Con la deliberazione di scioglimento o estinzione vengono nominati dall'Assemblea uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'estinzione di tutte le passività sono devoluti a Istituzioni o Chiese designate nella delibera assembleare di scioglimento.

Per quanto non previsto dallo Statuto, sono applicabili le norme del codice civile e delle leggi dello Stato.

REGOLAMENTO INTERNO
DELLA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA INDIPENDENTE
“BEREA”
ENTE ECCLESIASTICO
con sede a Roma in Via della Magliana Nuova 290-294

PARTE I

PATTO COMUNE E CONFESSIONE DI FEDE

Articolo 1

(Patto Comune)

1.1.Essendo stati condotti dallo Spirito di Dio (Romani 8:14) a ricevere il Signore Gesù Cristo come nostro Salvatore, ora, davanti a Dio, noi Lo riconosciamo pubblicamente come Signore e Salvatore (Romani 10:9; Atti 2:37-47) e insieme affermiamo con gioia il nostro patto stretto gli uni con gli altri, unendoci in Chiesa locale (Matteo 18:20), espressione del corpo di Cristo (Efesini 1:22-23), cioè la Chiesa universale, per adorare Dio, per edificarci a vicenda (Atti 20:27; 1Tessalonicesi 5,11), e per servire Dio nel mondo (1Tessalonicesi 1:9).

1.2.Noi ci proponiamo, dunque, per mezzo dell'aiuto dello Spirito Santo, di camminare insieme con amore cristiano (1Pietro 1:22; Romani 5:5), di adoperarci per l'avanzamento di questa Chiesa, per la sua crescita (Efesini 4:15) e per l'approfondimento della sua spiritualità; di sostenere la vita della Chiesa, cioè il suo culto (Ebrei 10:25), le pratiche del battesimo (Matteo 28:19), la Cena del Signore (1Corinzi 11:23-29), la sua dottrina e la sua disciplina; di condividere le responsabilità; e di propagare l'Evangelo (Marco 16:15).

1.3.Inoltre affermiamo di essere pronti a contribuire di buon cuore (2Corinzi 9:7) e regolarmente con le nostre offerte volontarie per sostenere coloro che curano la Chiesa (1Timoteo 5:17), per provvedere alle spese della Chiesa locale e per partecipare all'opera missionaria (1Corinzi 16:1-3).

1.4.Ci proponiamo di seguire la pratica del raccoglimento personale (Matteo 6:6) e del culto di famiglia (Deuteronomio 6:7); di educare piamente i nostri figlioli (1Timoteo 3:5); di cercare di portare alla salvezza i nostri parenti ed amici (Atti 10:24); di camminare con diligente circospezione nel mondo (Efesini 5:15); di essere giusti nei nostri affari, fedeli nei nostri impegni, esemplari nella condotta (1Pietro 1:15); di evitare maldicenze, pettegolezzi, liti o ire (Galati 5:16-26). Dato che il nostro corpo e la nostra mente appartengono a Dio, come tempio santo (1Corinzi 6:19), ci proponiamo sia di condurre una vita pura, non conformandoci all'andazzo di questo mondo (Romani 12:1-2), sia di evitare ed abbandonare ogni specie, occasione ed apparenza di peccato (Romani 6:11; 1Tessalonicesi 5:22).

1.5.Affermiamo di comprendere la necessità di vegliare con amore fraterno gli uni sugli altri (Efesini 6:18); di ricordarci l'uno l'altro in preghiera (Giacomo 5:16); di soccorrerci reciprocamente nella povertà e nella malattia (1Corinzi 16:1-3; Ebrei 10:24); di coltivare uno spirito di amore cristiano nei sentimenti e nelle parole (Efesini 4:31-32; 1Giovanni 4:7); di non offenderci (Giacomo 1:19) e di essere comunque sempre pronti a cercare di riconciliarci al più presto (Efesini 4:26; Matteo 5:24).

1.6.Noi riconosciamo anche che questa Chiesa locale è solamente una manifestazione particolare della Chiesa universale di Cristo (1Corinzi 12:13; Romani 12:5; Efesini 4:5-6), e che dobbiamo impegnarci a mantenere ed esercitare un'unità in spirito (Giovanni 17:11) con Chiese e credenti che, come noi, si sottomettono alle Sacre Scritture per la loro dottrina e per la loro pratica, allo scopo di compiacere al Capo della Chiesa, Gesù Cristo (Colossesi 1:18). In qualunque luogo noi ci dovessimo trasferire, appena possibile, ci uniremo con un gruppo di credenti con i quali potremo praticare lo spirito di questo patto ed i principi della Parola di Dio.

Articolo 2

(Confessione di fede)

2.1.La Chiesa è fondata sulla Confessione di fede apostolica che Gesù Cristo è il Signore e Salvatore (Filippesi 2:11; Luca 24:44-49), sul mandato missionario conferito da Gesù risorto ai Suoi discepoli (Matteo 28:18-20; Marco 16:14-16), sull'intera rivelazione infallibile delle Sacre Scritture.

2.2.La Confessione di fede è una espressione della fede della Chiesa. Essa non può essere di per sé un oggetto di fede ma è una norma vincolante di comunione della Chiesa stessa.

2.3.La dottrina che noi ci impegniamo a seguire è basata solo sulle Sacre Scritture che noi crediamo essere la Parola di Dio, rivelazione ispirata e senza errori del Creatore alle creature. Nella storia questa dottrina è stata spesso formulata sinteticamente per affermare la rivelazione della verità contro attacchi nemici. Noi intendiamo perseverare nella fede storica degli apostoli e dei credenti biblici di tutte le epoche di cui l'antico "Simbolo degli Apostoli" o "Credo Apostolico" è umana, ma fedele espressione:

Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra; in Gesù Cristo, Suo unico Figliolo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, pati sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese nel soggiorno dei morti; il terzo giorno risuscitò dai morti; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là ha da venire per giudicare i vivi ed i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione del corpo, la vita eterna. Amen.

2.4.Consideriamo che le seguenti principali dottrine sono fondamentali per esprimere chiaramente oggi la nostra fede e la nostra comunione, senza per nulla voler escludere i molti altri insegnamenti contenuti nella Bibbia. È nostro desiderio essere molto chiari riguardo alle nostre convinzioni dottrinali date le varie correnti di pensiero religioso diffuse nel mondo oggi.

Noi crediamo a:

- 2.4.1.**L'ispirazione totale e divina, nei manoscritti originali, dei 66 libri che formano la Bibbia, i quali sono quindi senza errori ed infallibili, e, come Parola di Dio, unica autorità suprema e finale di fede e di condotta cristiana (2Timoteo 3:16).
- 2.4.2.**La Santa Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, un solo Dio in tre persone coeguali, eterne (Matteo 28:19; 2Corinzi 13:13).
- 2.4.3.**L'eterna ed essenziale deità del nostro Signore Gesù Cristo, che fu sulla terra vero Dio e vero uomo, ma senza peccato (Giovanni 1:1, 2, 14).
- 2.4.4.**La nascita sovranaturale di Gesù Cristo da Maria vergine per opera dello Spirito Santo (Luca 1:35).
- 2.4.5.**La morte espiatoria sulla croce di Gesù come sostituto dell'uomo peccatore (1Pietro 2:24).
- 2.4.6.**La Sua resurrezione corporale dai morti, la Sua ascensione e glorificazione, il rapimento della Chiesa e il Suo ritorno visibile per regnare sulla terra (Luca 24:46, 50-51; Filippesi 2:9-10; 1Tessalonicesi 4:13-18; Apocalisse 20:6).
- 2.4.7.**L'esistenza personale di Satana, principe e dominatore di questo mondo di tenebre, padre dell'iniquità, destinato alle pene eterne dello stagno di fuoco, preparato per lui e per i suoi seguaci (Giovanni 8:44; Efesini 2:1,2; Apocalisse 20:10).
- 2.4.8.**La peccaminosità di ogni uomo, risultato del peccato del suo antenato Adamo, evidenziato da scelte ed atti di cui è personalmente responsabile, e la sua totale incapacità di contribuire in qualunque modo alla propria salvezza (Romani 5:12; Tito 3:5).
- 2.4.9.**La necessità della nuova nascita, che risulta dall'opera rigeneratrice dello Spirito Santo e della Parola, ossia della salvezza, non per opere, ma per grazia mediante la fede; il battesimo dello Spirito Santo, quale parte integrante e contemporanea della nuova nascita, per cui il credente entra spiritualmente a fare parte del corpo di Cristo; la cessazione dei doni che servivano per confermare il ministero apostolico, quali le lingue e l'interpretazione delle lingue, le guarigioni, le profezie, le parole di sapienza e di conoscenza, l'esorcismo; l'eterna sicurezza del credente (Tito 3:5; Efesini 2:8-9; 1Corinzi 12:13; 2Corinzi 12:11,12; Ebrei 2:3,4; Giovanni 10:29).
- 2.4.10.**La manifestazione della nuova vita attraverso la visibile trasformazione della vita del credente e la pratica della santità (Efesini 2:10; Colossesi 3:1-5).
- 2.4.11.**Una prima resurrezione dei salvati per la beatitudine eterna, e una seconda resurrezione dei condannati per il giudizio e la punizione eterna nello stagno di fuoco (Giovanni 5:25-29; 1Tessalonicesi 4:16,17; Apocalisse 20:6,15).
- 2.4.12.**L'ubbidienza al Signore nelle pratiche del battesimo cristiano per immersione, come testimonianza di fede in Cristo, e della Cena del Signore (Marco 16:16; 1Corinzi 11:23-29).

2.4.13.La necessità di mantenere l'unità spirituale in Cristo fra tutti i salvati, i quali costituiscono la Chiesa universale, e di preservare la purezza della Chiesa locale nell'insegnamento e nella pratica (Efesini 4:13-16).

PARTE II

ORDINAMENTO ECCLESIALE

(I ministeri della Chiesa)

Articolo 3

(Del ministero degli Anziani)

3.1.Sulla base della Parola di Dio e i requisiti da essa stessa indicati (Atti 20:28; 1Timoteo 3:1-7; 5:17-30; Tito 1:5-9; Ebrei 13:17; 1Pietro 5:1-5) la Chiesa riconosce gli Anziani che sono stati costituiti dallo Spirito Santo in mezzo ad essa, per esercitare i doni della sorveglianza, della riconciliazione, della disciplina, della predicazione, dell'insegnamento biblico.

3.2.I compiti degli Anziani includeranno:

3.2.1.Condurre la Chiesa nell'ubbidienza a Dio, mantenendo la testimonianza fedele alla Bibbia e a quanto dichiarato in questo Statuto per ciò che riguarda sia la dottrina che la pratica.

3.2.2.Guidare attivamente la Chiesa, organizzando, mantenendo e sorvegliando un ministero di insegnamento e di pastorato, e un programma di evangelizzazione e di missione.

3.2.3.Curare spiritualmente chiunque frequenti la Chiesa, anche se non sia membro, ma in modo particolare coloro che sono nati di nuovo e battezzati nella Chiesa o che si ritengono in comunione con la stessa prendendo parte alla Cena del Signore.

3.2.4.Esaminare personalmente e approvare i candidati al battesimo.

3.2.5.Esaminare con cura i candidati a divenire membri di Chiesa e presentare alla Chiesa coloro che considerano idonei.

3.2.6.Iniziare e condurre a buon fine i provvedimenti disciplinari, annunciando pubblicamente i provvedimenti eventualmente presi.

3.2.7.Annunciare anche i reinserimenti e le eventuali riammissioni dei membri transitati nell'elenco inattivo o cancellati dall'elenco.

3.2.8.Dare lettere di presentazione, di trasferimento o di congedo ai membri che le richiedano, o che siano allontanati per provvedimento disciplinare, dandone rapporto nella successiva Assemblea della Chiesa.

3.2.9. Presentare alla riunione annuale della Chiesa una lista di membri che essi considerano biblicamente qualificati e atti a servire come Anziani, come Diaconi, come collaboratori volontari o in qualsiasi altra funzione necessaria.

3.3. Il riconoscimento di nuovi Anziani avverrà con la votazione segreta dell'Assemblea generale, e saranno necessari 3/4 dei voti dei membri votanti presenti all'inizio della seduta.

3.3.1. I nomi degli Anziani che hanno servito per tre anni saranno presentati alla Chiesa nell'Assemblea annuale perché si possa esprimere attraverso una votazione segreta il sentimento di riconferma e di fiducia della Chiesa se considerati spiritualmente e fisicamente capaci di continuare il loro lavoro di guide spirituali. Le schede di tale votazione saranno affidate agli Anziani per il loro scrutinio e riflessione. Nel caso che un Anziano non riceva la riconferma dei 3/4 dei votanti, gli altri Anziani esamineranno con lui la sua posizione e quali provvedimenti prendere.

3.3.2. Un Anziano avrà facoltà in qualsiasi momento di dimettersi, con una comunicazione scritta indirizzata al Consiglio degli Anziani, adducendo validi motivi spirituali, biblici, pratici o personali.

3.3.3. Ogni Anziano è soggetto alla stessa disciplina di ogni altro membro di Chiesa, tenendo conto sia della sua responsabilità maggiore come esempio al gregge, sia del rispetto dovutogli per il ministero svolto.

3.4. Gli Anziani eleggeranno fra di loro un Presidente, o Pastore, che avrà la stessa autorità di ogni altro Anziano, ma che per la sua maturità spirituale, la sua conoscenza, la sua esperienza e la sua dedizione alla cura della Chiesa, svolgerà anche i seguenti compiti: presiedere le riunioni degli Anziani e le riunioni ufficiali della Chiesa; sorvegliare e coordinare lo svolgimento del programma generale del ministero, la crescita e lo sviluppo della Chiesa e rappresentare la Chiesa in incontri fraterni, cerimonie religiose e civili. Lo stesso Presidente, o Pastore, provvederà a delegare, secondo le necessità, alcuni suoi compiti ad altri membri. In caso di temporanea assenza del Presidente, o Pastore, gli altri Anziani nomineranno un sostituto nell'ambito del Consiglio stesso

3.5. Il Pastore, o altro membro del Consiglio degli Anziani da lui delegato, ha il diritto di partecipare, anche senza essere espressamente invitato, alle sedute del Comitato esecutivo e della Commissione di revisione, nonché a qualsiasi riunione o attività della Chiesa.

Articolo 4

(Del ministero dei Diaconi)

4.1. I doni e l'opera dello Spirito Santo suscitano la vocazione all'ufficio diaconale (Atti 6:1-7; Romani 16:1,2; 1Timoteo 3:8-13) che comporta una chiara testimonianza di amore per la Comunità e che si traduce nella gioiosa assunzione di concrete responsabilità di servizio, prevalentemente pratiche, dirette al buon andamento di tutti i settori della vita comunitaria. L'elezione dei Diaconi comporta, quindi, il riconoscimento in loro delle qualità personali volute dalla Parola di Dio.

4.2.A solo titolo esemplificativo e non esclusivo, i compiti diaconali sono:

4.2.1.organizzazione e gestione della beneficenza e della assistenza sia nei confronti dei membri che di persone esterne alla Comunità, sotto la direzione del Pastore e degli Anziani;

4.2.2.cura del buon andamento dei vari servizi relativi alle riunioni regolari e speciali come: battesimi, Cena del Signore, matrimoni, funerali, agapi, convegni, seminari, ecc.;

4.2.3.cura della proprietà mobiliare ed immobiliare (manutenzioni, controllo e manutenzione impianti e attrezzature di ogni genere, organizzazione delle pulizie e delle piccole riparazioni);

4.2.4.organizzazione dei locali per il culto, la preghiera, lo studio biblico (apertura e chiusura dei locali, ordine dell'arredo, provviste di Bibbie e innari, ordine degli strumenti musicali e apparecchiature di amplificazione e registrazione, vigilanza alle porte, ecc.);

4.2.5.assistenza al Tesoriere nel compiere i suoi doveri ed assolvere le sue responsabilità;

4.2.6.collaborazione col Pastore e gli altri Anziani nella cura d'anime, nell'evangelizzazione, e nelle varie attività della Chiesa;

4.2.7.ogni altra attività d'ordine pratico che si traduce in un migliore andamento della vita comunitaria.

4.3.1 Diaconi si riuniscono in modo informale e ufficioso sotto la direzione di uno di loro scelto di volta in volta. Quando necessario si incontrano anche con gli Anziani e le Diaconesse.

4.4.Il riconoscimento e la conferma dei Diaconi seguono il procedimento previsto per gli Anziani dagli artt. da 3.2.9. a 3.3.3. del presente **Regolamento**, salvo che la maggioranza richiesta è quella indicata al punto 6.11.2.1. dello Statuto, e cioè i 2/3.

Articolo 5

(Del ministero delle Diaconesse)

5.1.Come per i Diaconi, la elezione delle Diaconesse comporta il riconoscimento in loro delle qualità personali volute dalla Parola di Dio.

5.2.I compiti delle Diaconesse coincidono sostanzialmente con quelli dei Diaconi con i quali cooperano con spirito fraterno in tutti i campi della attività diaconale. Naturalmente esse cureranno maggiormente l'elemento femminile sia interno che esterno alla Chiesa e quelle attività in cui possono meglio mettere a frutto le capacità e le caratteristiche di sensibilità e buon gusto tipiche della donna (p.e. abbellimento dei locali, scelta e sistemazione degli arredi e degli addobbi anche floreali, preparazione e presentazione dei cibi per i rinfreschi e le agapi, scelta di doni, lavori di cucito e ricamo, ecc.).

5.3.Le Diaconesse si riuniscono in modo informale e ufficioso sotto la direzione di una di loro scelta di volta in volta. Quando necessario si incontrano anche con i Diaconi.

5.4.Collaborano con i Diaconi nel preparare un preventivo annuo riguardo alle missioni, alle necessità dei locali della Chiesa, alle offerte per i bisognosi, e ad altre simili necessità.

5.5.Per il riconoscimento e la conferma delle Diaconesse valgono le stesse norme previste per i Diaconi.

Articolo 6

(Del ministero dei responsabili di attività specifiche)

6.1.Le attività specifiche (attività dei giovani; attività fra le donne; evangelizzazione; missioni; attività didattica, musica e canto corale, attività teatrale, ecc.) sono direttamente finalizzate al supporto della missione della Chiesa tesa a realizzare il grande mandato del Signore Gesù Cristo. Ogni attività va considerata come parte di un'azione unitaria della Comunità diretta alla proclamazione della Parola di Dio ed al potenziamento della testimonianza.

6.2.Il Consiglio degli Anziani nomina e dismette di volta in volta i responsabili delle attività specifiche.

6.3.I responsabili delle varie attività rispondono del loro operato al Consiglio degli Anziani che nomina, anche su loro proposta, i collaboratori da utilizzare nei singoli settori.

6.4.I responsabili delle attività specifiche sono tenuti a redigere e presentare al Consiglio degli Anziani una relazione annuale sull'andamento dell'attività cui sono preposti. La relazione è presentata nel mese di febbraio con riferimento all'anno precedente. Tale relazione sarà resa nota durante l'Assemblea generale.

Articolo 7

(Del ministero dei collaboratori volontari)

7.1.La Chiesa può avvalersi, per il servizio interno ed esterno volto alla realizzazione dei programmi da essa stabiliti, di persone particolarmente dotate e preparate dal Signore le quali assumano davanti al Signore stesso l'impegno di dedicarsi volontariamente ad un determinato ministero ecclesiale. Esse potranno eventualmente usufruire di un contributo finanziario della Chiesa o di offerte spontanee. (Vedere anche art. 4.6., parte II dello Statuto)

7.2.I ministeri dei collaboratori volontari, con la definizione della loro durata, dei loro compiti e responsabilità, saranno stabiliti secondo le esigenze e le delibere della Chiesa, e potranno includere il ministero di predicazione, di insegnamento, di evangelizzazione, di visite pastorali, di servizio diaconale, di musica, di missione in Patria o all'estero.

7.3.Il rapporto fra la Chiesa e i collaboratori volontari sarà considerato come quello fra fratelli e sorelle che volontariamente svolgono dei compiti che sono in qualche misura responsabilità di qualsiasi membro della Chiesa. Il contributo e le offerte eventualmente loro donate saranno considerate non come stipendio fisso e dovuto ma come rimborso spese o aiuto finanziario per sopperire alle necessità personali, in analogia e quanto normalmente praticato nei riguardi di altri membri in situazioni di bisogno.

7.4.Insieme ai nomi delle persone candidate per svolgere uno dei ministeri prima indicati, gli Anziani proporranno alla Chiesa una descrizione dei compiti da svolgere e una stima dell'eventuale contributo da offrire. La proposta dovrà essere approvata dall'Assemblea generale con la maggioranza qualificata di cui al punto 6.11.2.3. dello Statuto.

7.5.In vista della scadenza o dell'interruzione del servizio del collaboratore volontario, gli Anziani insieme all'interessato determineranno la data e le modalità della fine del servizio stesso.

PARTE III

NORME PROCEDURALI SULLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 8

(Diritto alla Parola)

8.1.Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di esprimere nell'Assemblea generale il suo giudizio, parere o volontà su ogni argomento posto all'ordine del giorno e nel momento in cui viene trattato, ma nessuno può parlare senza averlo chiesto alla presidenza ed averne ricevuto il permesso, sempre nei limiti di tempo a discrezione della presidenza.

8.2.Gli osservatori hanno la parola secondo la previsione dei lavori assembleari da parte del Seggio.

8.3.Nel corso dei dibattiti ogni membro può presentare al Seggio, oralmente o per iscritto, qualsiasi questione d'ordine, ossia relativa all'applicazione dello Statuto, dell'Ordinamento ecclesiale o delle presenti norme procedurali, sulla quale il Presidente deve prendere una risoluzione.

8.4.Chi presenta una mozione d'ordine non può, nel suo intervento, trattare anche il merito dell'argomento in discussione.

8.5.Il Seggio può eventualmente limitare la durata ed il numero degli interventi su un determinato argomento. Per le questioni d'ordine il Presidente limita la durata degli interventi a tre minuti salvo motivate eccezioni.

Articolo 9

(Regole relative alle mozioni)

9.1.Le mozioni presentate dal Consiglio degli Anziani devono essere scritte nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale e hanno la precedenza sulle altre.

9.2.Le mozioni presentate dai membri di Chiesa devono essere presentate per iscritto al Consiglio degli Anziani almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Seggio può consentire mozioni verbali durante la riunione quando ritiene che siano utili per il chiarimento del dibattito in corso. Le mozioni che pervengono al Seggio sono numerate in ordine progressivo di presentazione e vengono allegate ed archiviate con il verbale dell'Assemblea.

9.3.La mozione in ogni caso deve essere appoggiata, con la sottoscrizione o con l'esplicito assenso verbale, da un membro oltre il proponente.

9.4.Se più mozioni vengono presentate contemporaneamente, il Seggio, dopo averle esaminate, chiede ai proponenti la unificazione di quelle che risultano sostanzialmente equivalenti.

Se manca l'accordo dei proponenti, il Presidente dà lettura delle mozioni e le pone in discussione secondo l'ordine logico ed opportuno a discrezione del Seggio.

9.5.Il presentatore di una mozione posta in discussione ha diritto alla parola prima della chiusura del dibattito.

9.6.Per le mozioni relative a:

9.6.1.aggiornamento del dibattito;

9.6.2.chiusura del dibattito;

9.6.3.norme di procedura relative allo Statuto o al presente regolamento interno (mozione d'ordine); il Presidente dà la parola a un membro a favore oltre al proponente e a due contrari, dopo di che la mozione è posta ai voti.

9.7.Per le mozioni che abbiano, a giudizio del Seggio, particolare importanza in riferimento al punto dell'ordine del giorno in discussione, il Presidente può disporre che il loro testo sia dato in copia a tutti i membri presenti prima del dibattito. In tal caso può sospendere la seduta o passare al prossimo punto dell'ordine del giorno.

9.8.In caso di parità di voti, la mozione deve considerarsi respinta.

Articolo 10

(Emendamenti alle mozioni)

10.1.L'emendamento è una mozione che ha lo scopo di modificare una mozione già posta in discussione.

10.2.L'emendamento deve essere appoggiato da un altro membro.

10.3.Il proponente e il membro d'appoggio della mozione principale devono essere d'accordo nell'emendamento prima che la mozione sia posta ai voti; se no, l'emendamento cade. Se sì, si vota sull'emendamento (a parità di voti l'emendamento è respinto). Dopo aver votato l'emendamento, la mozione principale eventualmente modificata viene a sua volta votata.

Articolo 11

(Votazioni e loro ordine)

11.1.Le modalità della manifestazione di voto sono le seguenti:

11.1.1.per alzata di mano, come regola generale;

11.1.2.per alzata e seduta, come alternativa alla precedente;

11.1.3.a scrutinio segreto, nei casi previsti dallo Statuto, o quando almeno dieci membri lo richiedano.

11.1.4. per appello nominale, quando almeno dieci membri lo richiedano e quando, a giudizio del Seggio, tale votazione è opportuna in ordine all'argomento posto all'ordine del giorno. L'appello avviene in ordine alfabetico.

11.2. Quando non è espressamente prevista una modalità di votazione, il Seggio può scegliere la più opportuna, a suo insindacabile giudizio.

11.3. S'intende approvazione a maggioranza:

11.3.1. semplice, quando è raggiunta la metà più uno dei voti espressi (escluse le astensioni);

11.3.2. assoluta, quando è raggiunta la metà più uno dei voti dei presenti e votanti;

11.3.3. relativa, quando tra due o più mozioni alternative, poste in votazione, una di esse raggiunge la prevalenza numerica.

11.4. Quando non sono previste dallo Statuto o dal Regolamento maggioranze speciali, le mozioni, gli emendamenti e tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

11.5. Per modificare o sopprimere una deliberazione già presa nella stessa sessione assembleare, occorre che la mozione sia appoggiata da almeno dieci membri, incluso il proponente, e che ottenga a suo favore i due terzi dei voti dei membri presenti all'inizio della seduta.

11.6. Le votazioni per la conferma degli Organi comunitari devono essere sempre precedute dalla relazione degli Organi stessi sul loro operato e dall'eventuale dibattito.

Articolo 12

(Presidenza del Seggio)

12.1. Il Presidente:

12.1.1. fa osservare le norme statutarie e regolamentari e mantiene l'ordine e il buon andamento dei lavori;

12.1.2. concede la facoltà di parlare secondo l'ordine in cui è stato chiesto; dirige e modera la discussione, pone le questioni e stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia i risultati, legge i messaggi, trasmette messaggi e le comunicazioni a nome dell'Assemblea;

12.1.3. ha il dovere di richiamare per nome il membro dell'Assemblea o altra persona che col suo contegno turbi la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta e ne dispone, se necessario, l'allontanamento;

12.1.4. può richiamare alla brevità chi si dilunga, e se non ottempera al richiamo per due volte, può interdirlgli la parola per il resto del dibattito su quella questione;

12.1.5. altresì può richiamare l'oratore che si allontana dall'argomento o entra nel merito di una questione che non sia ancora messa in discussione o ne sia stata votata la chiusura;

12.1.6. firma il verbale e l'eventuale corrispondenza a nome dell'Assemblea;

12.1.7. in ogni caso rappresenta e attua la volontà della maggioranza assembleare.

(Verbale assembleare)

13.1. Deve riportare obiettivamente i fatti e le deliberazioni dell'Assemblea senza impressioni personali o critiche di sorta. L'Assemblea può dispensare il Seggio dalla lettura a fine seduta se ritiene che la verbalizzazione sia stata corretta e completa.

13.2. Ogni proposta o mozione presentata dovrà essere accuratamente descritta anche se non approvata e il suo originale dovrà essere allegato previa numerazione.

13.3. I documenti allegati saranno numerati e firmati dal segretario del Seggio.

In chiusura, le firme sono quelle del Presidente e quella dello stesso segretario rogante.

13.4. Il verbale va trascritto integralmente nel registro dei verbali dell'Assemblea generale e custodito dal Segretario. I membri possono, a richiesta scritta, averne copia o estratto.